

Modello Iva 2022, come utilizzare il credito *Detrazione, compensazione e richiesta di rimborso*

Sommario

1. Novità e ultimi provvedimenti	1
2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali.....	21
3. Modello Iva 2022, come utilizzare il credito	35

1. Novità e ultimi provvedimenti

a cura di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

- **Decreto sostegni ter/Agevolazioni**
Legge 28 marzo 2022, n. 25 (SO n. 13 alla GU 28 marzo 2022, n. 73)
Decreto Sostegni ter: conversione in legge

La legge, in vigore **dal 29 marzo 2022**, converte con modificazioni il DI 4/2022 (Decreto Sostegni ter). Le **principali novità di carattere fiscale** introdotte in sede di conversione in legge sono di seguito evidenziate.

Rivalutazione delle attività immateriali

A seguito dell'obbligo di versare un'**ulteriore imposta sostitutiva** – secondo le aliquote e gli scaglioni di cui all'articolo 176 del Tuir – per fruire della deduzione (ai fini Irpef, Ires, Irap) in **quote di 1/18** (in luogo di 1/50; cfr. articolo 1, comma 622, legge 234/2021) per ciascun periodo d'imposta del **maggior valore dei beni immateriali**, oggetto di **rivalutazione** ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, DI 104/2020 (Decreto Agosto), la Legge di bilancio ha previsto la possibilità di **revocare la scelta** effettuata. In particolare, l'articolo 1, comma 624, legge 234/2021 ha previsto che coloro che hanno versato l'imposta sostitutiva del 3% (ed eventualmente quella del 10% per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione) prevista dal Decreto Agosto possono revocare, anche parzialmente, la scelta di rivalutare ai fini fiscali i beni.

La revoca consente al contribuente di ottenere il rimborso (anche mediante utilizzo del credito in compensazione nel modello F24) delle imposte sostitutive versate, secondo le modalità da stabilirsi mediante apposito provvedimento emanato dall'agenzia delle Entrate.

Per effetto di tale disposizione, in caso di rivalutazione di un marchio nel bilancio 2020, il contribuente può optare per queste **alternative**:

- 1) non effettuare alcuna scelta a seguito della rivalutazione. In questo modo dedurrà i maggiori valori iscritti in quote di 1/50;
- 2) effettuare il pagamento di un'imposta sostitutiva ulteriore (compresa tra il 9% e il 13%, ossia secondo aliquote e scaglioni di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già versata in sede di rivalutazione dei beni immateriali), al fine di confermare la scelta della rivalutazione e dedurre i maggiori valori iscritti in quote di 1/18;
- 3) revocare (anche parzialmente) la rivalutazione, richiedendo il rimborso o l'utilizzo in compensazione dell'imposta sostitutiva versata. In questo modo resta ferma la deducibilità in quote di 1/18 ma senza considerare – fiscalmente – i maggiori valori iscritti.

Il comma 624-bis al citato articolo 1, legge 234/2021, inserito in sede di conversione in legge del Decreto in esame, riconosce la possibilità di operare **anche ai fini civilistici la revoca della rivalutazione delle attività immateriali**. In altre parole, il legislatore riconosce la possibilità di attribuire anche effetto civilistico alla revoca, eliminando dal bilancio gli effetti della rivalutazione o del riallineamento effettuato. La **Nota integrativa** dovrà fornire **adeguate informazioni** circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca. In questo modo, il redattore del bilancio potrà **evitare il disallineamento** (civile e fiscale) determinato dal mantenimento in bilancio del maggior valore dell'attività immateriale ai fini dell'ammortamento civilistico rispetto a quello da considerare ai fini dell'ammortamento fiscale, nonché la **gestione della fiscalità differita**.

Sospensione dell'ammortamento

La **sospensione dell'ammortamento** delle immobilizzazioni materiali e immateriali opererà **anche per i bilanci 2022**.

Nello specifico, la possibilità di sospendere fino al 100% dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (articolo 60, comma 7-bis, DI 104/2020, Decreto Agosto) – originariamente ammessa per i bilanci relativi agli esercizi in corso al 15 agosto 2020 e/o al 15 agosto 2021 (articolo 1, comma 711, legge 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di bilancio 2022; articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, DI 228/2021, Decreto Milleproroghe) – è ora ammessa relativamente ai bilanci degli «*esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022*».

Bonus locazioni

Il **bonus canoni di locazione** di cui all'articolo 28, DI 34/2020 (inizialmente previsto

per le sole imprese del settore turistico), viene **esteso** – relativamente ai canoni versati per i mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022** – alle imprese esercenti attività di gestione di **piscine** (codice Ateco 93.11.20).

Il bonus, la cui efficacia richiede l'ottenimento dell'autorizzazione della Ue, spetta in presenza di una riduzione del fatturato/dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

La disposizione in esame è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione C(2020) 1863 *final* della Commissione Ue (*Temporary Framework*).

A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti», con le modalità e i termini di presentazione individuati dall'agenzia delle Entrate con un emanando provvedimento.

Comunicazione cessione del credito/sconto in fattura

Viene **differito al 29 aprile 2022** il termine per l'invio delle **comunicazioni** delle **opzioni** per lo **sconto in fattura/cessione del credito** (articolo 121, DI 34/2020) per le spese sostenute nel **2021** e/o le rate residue per le spese sostenute nel **2020**.

Si ricorda che il termine – fissato ordinariamente al 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell'anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta – era già stato differito al 7 aprile 2022.

Contestualmente, è stata disposta la **proroga al 23 maggio 2022** del termine (ordinariamente fissato al 30 aprile) per la **messa a disposizione** della dichiarazione dei redditi precompilata relativa al **2021**.

Rottamazione-ter e «saldo e stralcio»

Si dispone la **rimessione in termini** dei versamenti di quanto dovuto per la **rottamazione-ter** e per il **«saldo e stralcio»**, la cui scadenza è stata già oggetto di diversi differimenti (articolo 68, comma 3, DI 18/2020). In sede di conversione in legge del Decreto in esame vengono rimessi in termini coloro che non hanno corrisposto le rate dovute per gli anni 2020 e 2021 entro il 9 dicembre 2021 (DI 146/2021). I versamenti vanno eseguiti nel corso del 2022, alle scadenze del **30 aprile, 31 luglio e 30 novembre** (i termini sono differenziati a seconda della fattispecie di riferimento della data di presentazione della domanda di adesione alla pace fiscale).

Attività economiche chiuse

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con domicilio o sede legale ovvero sede operativa in Italia, le cui attività sono **vietate o sospese** – in conseguenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, comma 2, Dl 221/2021 (**sale da ballo, discoteche** e locali assimilati) – **dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022** (per la modifica del termine finale si veda oltre) è confermata la **sospensione dei versamenti in scadenza** nel mese di **gennaio 2022**. La legge di conversione ha stabilito che il differimento spetta ai soggetti che hanno subito la restrizione fino alla data del 31 marzo 2022, rispetto alla data del 31 gennaio 2022 prevista nel testo originario. Si tratta della sospensione dei versamenti relativi: 1) alle **ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente o assimilati (di cui agli articoli 23 e 24, Dpr 600/1973) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta nel mese di dicembre 2021; 2) all'**Iva** dovuta per la liquidazione periodica del mese di dicembre 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 ottobre 2022 (anche questa data è frutto della legge di conversione, giacché il testo originario del Decreto fissava il termine al 16 settembre 2022).

Settori matrimoni e altri eventi privati

Il legislatore, nella consapevolezza della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei **matrimoni** e degli **eventi privati**, ha disposto che l'Istat definisca – entro il 26 giugno 2022 – una classificazione volta all'attribuzione di uno **specifico codice Ateco** nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione di un elemento ulteriore per evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.

Settore vendite a domicilio

Analogamente a quanto previsto per il settore dei matrimoni, sempre per via della particolare situazione di emergenza del settore delle **vendite a domicilio**, si prevede che l'Istat – entro il 26 giugno 2022 – definisca una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), legge 173/2005 (attività di incaricato alla vendita a domicilio), ai fini dell'attribuzione di uno **specifico codice Ateco**.

Bonus terme

In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, il **termine** del 31 marzo 2022 – per l'utilizzo dei **buoni** per l'acquisto di **servizi termali** non fruiti all'8 gennaio 2022 (articolo 29-bis, Dl 104/2020) – viene **differito al 30 giugno 2022**.

Pensionati neoresidenti

Viene modificato l'articolo 24-ter del Tuir, con particolare riferimento ai Comuni interessati a consentire la residenza dei contribuenti. Secondo il testo modificato, le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in un **Comune del Mezzogiorno** ovvero in uno dei **Comuni colpiti da eventi sismici**, con una popolazione fino a 20.000 abitanti possono optare per l'assoggettamento all'**imposta sostitutiva del 7%** dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero.

Settore sportivo

Il fondo di cui all'articolo 10, comma 3, DI 73/2021 – rifinanziato dal Decreto in esame – consentirà di assegnare un contributo a **fondo perduto a ristoro** delle spese sanitarie di **sanificazione** e **prevenzione** e per l'effettuazione di **test di diagnosi Covid-19** sostenute da **società sportive professionistiche** e da **società e associazioni sportive dilettantistiche** iscritte nel relativo Registro nazionale. In sede di conversione in legge, è stato previsto che il contributo venga riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.

Il beneficio non spetta alle società sportive professionistiche con un valore della produzione Irap 2020 superiore a 100 milioni di euro.

Investimenti Industria 4.0

La **perizia** asseverata richiesta per fruire del **credito d'imposta** per investimenti in **beni strumentali** nuovi di cui all'articolo 1, comma 1062, legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) – secondo il paradigma Industria 4.0 (cfr. allegati A e B, legge 232/2016 – finalizzata ad attestare le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale, può essere rilasciata, relativamente al **settore agricolo**, anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Imu per immobili danneggiati dal sisma

L'**esenzione Imu** prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, DI 74/2012 viene **prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità** dei fabbricati interessati e comunque **non oltre il 31 dicembre 2022**, per gli immobili distrutti o inagibili, a seguito degli eventi sismici verificatisi a maggio 2012, ubicati nei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, DI 74/2012 e dell'articolo 67-septies, DI 83/2012, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, DI 148/2017.

- **Decreto Milleproroghe/Iva, Irap e Registro**
Circolare agenzia delle Entrate 29 marzo 2022, n. 8/E
Milleproroghe 2022: primi chiarimenti in tema di Iva, Irap e imposta di registro

La circolare fa il punto sulle **novità** in materia d'imposta di **registro, Iva e Irap** introdotte dal Decreto Milleproroghe (DI 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15).

I primi chiarimenti riguardano i seguenti temi (salvo diversa indicazione, le norme citate si riferiscono al DI 228/2021).

Agevolazioni «prima casa»

L'articolo 3, comma 5-septies ha **prorogato al 31 marzo 2022** la scadenza della **sospensione** dei termini che condizionano l'applicazione dell'**imposta di registro agevolata** (2%) agli atti traslativi della proprietà di case di abitazione, nonché del termine per il **riconoscimento** del **credito d'imposta** per il riacquisto della prima casa.

Ai fini della decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per fruire dei benefici «prima casa», la sospensione dei termini deve ritenersi operante **anche** in relazione al periodo compreso **tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022**, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga. Inoltre, il contribuente matura il diritto al rimborso, nel caso in cui ritenendosi decaduto dal beneficio «prima casa» per inutile decorso dei termini decadenziali nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022, abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Attività di allevamento avicunicolo o suinicolo

Con riguardo alla proroga dei versamenti per chi svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree a restrizione sanitaria per emergenza da aviaria e peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater), viene precisato che il **differimento** dei **versamenti** riguarda le **ritenute alla fonte** (articoli 23 e 24, Dpr 600/1973), le trattenute riguardanti l'**addizionale** regionale e comunale all'Irpef effettuate dai sostituti d'imposta, nonché i versamenti **Iva**, le cui scadenze ordinarie cadono del periodo **1° gennaio – 30 giugno 2022**. Le ulteriori precisazioni fornite sono le seguenti: a) possono beneficiare della proroga i soggetti che, alla data di inizio del periodo di sospensione (1° gennaio 2022), avevano la sede operativa in uno dei Comuni rientranti nelle aree soggette a particolari restrizioni disposte da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria; b) non è possibile beneficiare del differimento qualora, alla data del 1° gennaio 2022, sia cessata l'efficacia delle restrizioni dovute alle anzidette emergenze; c) la proroga trova applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva

al 1° gennaio 2022, ma solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022; d) rientrano tra i «*soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo*» coloro che – indipendentemente dalla forma giuridica adottata – esercitano tale attività in via non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta. A tal fine, per il riscontro del requisito della non marginalità, può farsi riferimento al volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello in cui è stata emanata l’ordinanza o il dispositivo che ha dichiarato le restrizioni di cui trattasi. In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi non marginali nell’ipotesi in cui abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10% di quello complessivo; e) pur non essendo espressamente previsto, atteso che si tratta di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data; f) ancorché non espressamente previsto dalla norma, non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.

Irap non corrisposta per errata applicazione dell’esonero

L’articolo 20-bis è intervenuto sul DI 104/2020 (Decreto Agosto) al fine di **posticipare** dal 31 gennaio 2022 **al 30 giugno 2022** il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il **saldo Irap 2019** e il **primo acconto Irap 2020**, nella misura in cui tali importi **non** siano stati **versati** per effetto dell’**errata applicazione** delle **previsioni di esonero** recate dal DI 34/2020 (Decreto Rilancio) e più specificamente per una non corretta interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*» (*Temporary Framework*).

Il Decreto Rilancio, infatti, aveva previsto che i soggetti con determinate caratteristiche non fossero tenuti al versamento del saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo. Successivamente, con il Dm 11 dicembre 2021 sono stati individuati i limiti e le condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*, entro cui è possibile fruire dell’aiuto. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate (in corso di emanazione), inoltre, saranno individuati termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione, con la quale il contribuente beneficiario degli aiuti di Stato è tenuto ad attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, ed approvato il relativo modello.

- **Legge di bilancio/Irpef e Ires**
Circolare agenzia delle Entrate 1° aprile 2022, n. 9/E

Legge di bilancio 2022: commenti alle novità in tema di imposte dirette

La circolare illustra le novità fiscali, in materia di **imposte dirette**, contenute nella Legge di bilancio 2022 (legge 234/2021). Questi i principali temi trattati.

Detrazioni edilizie

La norma ha **prorogato al 2024** le detrazioni Irpef/Ires per gli interventi di **risparmio energetico** e di **recupero del patrimonio edilizio** (inclusi sisma bonus, bonus mobili, bonus verde). Quanto al bonus facciate le spese danno diritto alla detrazione se sostenute entro il 2022, ma con una riduzione del beneficio che passa dal 90% al 60%.

Compensazioni

Dal 2022 la **compensazione** in F24 (articolo 34, comma 1, legge 388/2000) è ammessa – a regime – **fino a 2 milioni di euro** per ciascun anno solare. In tale limite non rientrano i crediti d'imposta derivanti dall'applicazione di discipline agevolative (Cm 219/1998; Rm 86/1999) per i quali rimane fermo il limite di compensazione annuale pari a 250.000 euro (articolo 1, comma 53, legge 244/2007).

Coltivatori diretti

Viene prorogata anche per il 2022 l'**esenzione** da **Irpef** e dalle relative **addizionali** dei **redditi dominicali e agrari** dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 1, Dlgs 99/2004), iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai terreni da loro posseduti e condotti (es. quelli presi in affitto; in questa ipotesi – ferma l'esenzione del reddito agrario in capo al conduttore – i terreni continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario).

Giovani inquilini

Viene illustrata la modifica della **disciplina** della **detrazione Irpef per i giovani inquilini** (articolo 1, comma 155, legge 234/2021).

Docenti e ricercatori impatriati fino al 2019

Per questi soggetti è possibile **optare per estendere** l'ambito temporale di applicazione del **regime agevolativo** previsto dall'articolo 44, Dl 78/2010 a **8, 11 o 13 periodi d'imposta** complessivi, previo versamento di un'imposta forfetaria (articolo 1, comma 763, legge 234/2021; per l'esercizio dell'opzione di veda il provvedimento agenzia delle Entrate 102028/2022).

Sport dilettantistico

L'elenco dei soggetti che possono erogare, nell'esercizio diretto di **attività sportive dilettantistiche** (articolo 35, comma 5, DI 207/2008), somme qualificabili in capo ai percettori come **redditi diversi** (articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir) è stato **integrato** con gli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine).

Regime delle SIIQ

Vengono prese in esame le **nuove condizioni** che consentono di applicare il **regime delle SIIQ anche alle SIINQ**. Deve trattarsi di Srl, Spa, Sapa con capitale sociale non inferiore a 50.000 euro, non quotate e residenti nel territorio dello Stato, esercenti in via prevalente attività di locazione immobiliare e partecipate nelle percentuali e dai soggetti previsti dal nuovo regime.

- **Agevolazioni/Bonus locazioni**
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 marzo 2022, n. 153
Tax credit locazioni: data di fruizione del credito ceduto

La Risposta rettifica parzialmente la Risposta Interpello 1° dicembre 2021, n. 797 avente ad oggetto la **cessione del credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda** (articolo 28, DI 34/2020, Decreto Rilancio). Le norme citate hanno concesso un credito d'imposta commisurato all'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni il tutto finalizzato al contenimento degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Detto credito è cedibile (articolo 121, DI 34/2020), con la precisazione che, una volta ceduto il credito d'imposta, il cessionario può utilizzare il credito acquisito in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso (articolo 122, comma 3, DI 34/2020).

In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

L'aiuto di Stato richiamato è fruito nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19*» (*Temporary Framework*) pari a 800.000 euro per impresa per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e pari a 1.800.000 euro per impresa per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario vale: 1) la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione; 2) la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta; 3) la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

Sulla base del quadro normativo descritto, con la Risposta in esame l'agenzia precisa che è rimessa alla **scelta del contribuente** l'individuazione della **data di fruizione** del credito d'imposta locazioni ai fini dell'applicazione dei massimali previsti per la maturazione degli aiuti di Stato. In particolare, per i crediti d'imposta, la «data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario» può essere individuata, alternativamente, a discrezione del contribuente, nella: 1) data di presentazione della **dichiarazione dei redditi**; 2) data di approvazione della **compensazione**.

Inoltre, atteso che la soglia riguarda la maturazione del credito e non la compensazione, in ogni caso, il suo raggiungimento dev'essere valutato in capo al beneficiario originario e il cessionario non può goderne oltre quanto a questo spettante.

Pertanto, nel caso di specie, il tax credit locazioni maturato dalla società cedente può, a discrezione del beneficiario, considerarsi concesso:

- dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, se si ha riguardo alla «**data di approvazione della compensazione**», con la conseguenza che lo stesso soggiace al **limite pregresso di 800.000 euro**;
- dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, se si ha riguardo alla «**data di presentazione della dichiarazione dei redditi**» relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, con la conseguenza che lo stesso soggiace al **nuovo limite 1.800.000 euro**.

I **massimali** citati vanno **verificati in capo all'impresa unica cedente**, di modo che la possibilità, per il cessionario, di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata è ammessa esclusivamente nell'ipotesi in cui permangono i requisiti

che ne consentono l'utilizzo diretto in capo al beneficiario originario (quindi per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla normativa in tema di aiuti di Stato).

- **Agevolazioni/Fondo perduto**

- **Comunicato stampa Commissione Ue 25 marzo 2022**

- *Contributo a fondo perduto ai commercianti: via libera della Ue*

- La Commissione Ue ha dato l'approvazione al regime di aiuti previsto dall'articolo 2, Dl 4/2022 (Decreto Sostegni-ter). Il sostegno – per il quale sono stati stanziati 200 milioni di euro – spetta ai soggetti che operano nel **commercio al dettaglio**. In particolare, è previsto un **contributo a fondo perduto** a favore delle imprese che svolgono commercio al dettaglio quale attività principale (le attività sono identificate con i codici Ateco: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99).

- Le imprese beneficiarie – i cui ricavi non hanno superato i 2 milioni di euro nel 2019 – dovranno aver subito un calo del fatturato di almeno il 30% nel 2021 rispetto al 2019. L'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario, che verrà erogato **entro il 30 giugno 2022**, sarà calcolato sulla base della differenza tra i ricavi medi mensili nel 2021 e quelli registrati nel 2019.

- **Agevolazioni/Impatriati**

- **Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 marzo 2022, n. 159**

- *Regime speciale impatriati: lavoratore distaccato all'estero*

- In relazione al **regime impatriati** (articolo 16, comma 1, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147) per **attività lavorativa prestata all'estero** in posizione di **distacco**, viene precisato che il lavoratore impatriato può accedere al beneficio fiscale qualora esista **discontinuità** lavorativa. Quest'ultima sussiste in presenza di condizioni contrattuali caratterizzati da un **nuovo rapporto di lavoro**, in sostituzione di quello precedente, che determina un sostanziale mutamento dell'oggetto della prestazione lavorativa.

- Diversamente, sono esclusi dal beneficio i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco, in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia (Cm 23 maggio 2017, n. 17/E).

- È sempre possibile, però, valutare **specifiche ipotesi** in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri elementi funzionali alla *ratio* della norma agevolativa, come nel caso in cui il distacco sia stato più volte prorogato, avendo determinato un affievolimento dei

legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero, oppure nel caso in cui il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia (es. nell'ipotesi in cui il dipendente, al rientro, assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, avendo maturato maggiori competenze ed esperienze professionali all'estero).

L'agevolazione, comunque, non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l'assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio. Alcuni esempi di indicatori sintomatici di una situazione di continuità sostanziale sono: a) il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo aziendale; 2) il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione; 3) l'assenza del periodo di prova; 4) clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo; 5) clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco. Dette condizioni contrattuali lasciano supporre che i termini e le condizioni contrattuali, così come il datore di lavoro, rimangono di fatto immutati, con l'effetto che non possa applicarsi il regime speciale.

- **Agevolazioni/Crediti di imposta**

Provvedimento agenzia delle Entrate 31 marzo 2022

Risoluzione agenzia delle Entrate 1° aprile 2022, n. 17

Bonus acqua potabile: stabilita la percentuale spettante e istituito il codice tributo

È stata individuata la **percentuale** del **credito d'imposta** effettivamente fruibile per l'acquisto e l'installazione di **sistemi di filtraggio**, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle **acque destinate al consumo** umano erogate da acquedotti, di cui all'articolo 1, commi 1087-1089, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La percentuale è del **30,3745%** da applicare all'ammontare della spesa sostenuta da ciascun beneficiario sulla base dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del Provvedimento agenzia delle Entrate n. 153000/2021, in assenza di rinuncia, troncando il risultato all'unità di euro. L'ammontare del credito spettante – utilizzabile in compensazione (indicando il **codice tributo 6975**) ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese

agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo – sarà visibile da parte dei contribuenti nel Cassetto fiscale del portale dell'agenzia delle Entrate.

- **Agevolazioni/Docenti e ricercatori**

- Provvedimento agenzia delle Entrate 31 marzo 2022**

- Docenti e ricercatori trasferiti in Italia: esercizio dell'opzione per il regime agevolato*

Vengono definite, per i **docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020**, le **modalità di esercizio dell'opzione** di cui all'articolo 5, commi 5-ter e 5-quater, DI 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), integrato dall'articolo 1, comma 763, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

L'agevolazione si applica per 4 anni dall'acquisizione della residenza fiscale e, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio, diventa possibile prolungare tale periodo a 8, 11 e 13 anni, in presenza di condizioni legate a uno o più figli minorenni o all'acquisto di un'unità immobiliare residenziale in Italia.

Detti soggetti – che siano iscritti all'AIRE o che siano cittadini di Stati membri (cfr. Risposta Interpello 207/2019), che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 – hanno la possibilità di prolungare la durata del regime agevolativo previsto dall'articolo 44, DI 78/2010 (**esclusione** dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del **90% degli emolumenti percepiti**).

Il prolungamento del beneficio comporta il versamento – tramite modello F24 (il codice tributo dev'essere istituito) – di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Per esercitare l'opzione, il beneficiario che sia lavoratore dipendente deve presentare apposita richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione; per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, la presentazione deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e, pertanto, entro il 27 settembre 2022. Diversamente, i soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo comunicano l'opzione in esame nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento del suddetto onere.

- **Agevolazioni/Proroga di termini**

- Comunicato agenzia delle Entrate 31 marzo 2022**

- Provvedimento agenzia delle Entrate 1° aprile 2022**

Blocco del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria gestito da Sogei: proroga dei termini

A causa del blocco del **sistema informativo** della fiscalità per l'Amministrazione finanziaria (gestito da Sogei Spa), avvenuto a partire **dal primo pomeriggio del 30 marzo 2022** e protrattisi almeno **per tutto il giorno successivo**, l'agenzia delle Entrate ha comunicato l'emanazione un provvedimento – ai sensi dell'articolo 1, Dl 21 giugno 1961, n. 498 – al fine di dichiarare l'**irregolare funzionamento** degli uffici e la conseguente **proroga dei termini**. La norma citata prevede che, qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati con l'apposito provvedimento pubblicato sul sito dell'agenzia.

Con il provvedimento in esame si dispone che, a seguito dei malfunzionamenti degli apparati dell'agenzia per via di un improvviso calo di tensione elettrica, ai sensi dell'articolo 1, Dl 498/1961 i **termini di prescrizione** e di **decadenza** nonché quelli di **adempimento** di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, in scadenza durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento (30 e 31 marzo 2022), sono **prorogati fino al decimo giorno successivo** alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento. Con riguardo alle **comunicazioni di opzione** per lo **sconto** sul corrispettivo o la **cessione** dei **crediti** derivanti da detrazioni fiscali (articolo 121, Dl 34/2020) era già stato precisato nel comunicato stampa del 31 marzo 2022 che, con riferimento a quelle inviate entro il 5 aprile 2022, i crediti saranno caricati sulla Piattaforma cessione crediti del fornitore o del cessionario entro il 10 aprile 2022 al pari delle comunicazioni trasmesse nel mese di marzo 2022 (provvedimento agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, punto 5.1).

- **Immobili/Superbonus 110%**
Risposta a Interrogazione parlamentare 29 marzo 2022, n. 5-07776
Superbonus: proroga per gli edifici unifamiliari

In occasione della risposta fornita in commissione Finanze della Camera, è stato annunciato un intervento normativo volto a **prorogare** il **Superbonus 110%** per le **abitazioni unifamiliari**, al fine di **uniformare** i **termini** di scadenza previsti per le agevolazioni relative a lavori che interessano gli edifici unifamiliari a quelli previsti per i lavori nei **condomini**.

L'attuale disciplina, invece, per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari prevede il termine del 31 dicembre 2022, purché al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Diversamente, per gli edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, il Superbonus è riconosciuto, pur con aliquote di detrazione ridotte a partire dal 2024, fino al 31 dicembre 2025.

- **Immobili/Superbonus 110%**

Risposta a Interrogazione parlamentare 29 marzo 2022, n. 5-07777

Superbonus: solo se l'edificio è esistente

Le spese sostenute per interventi edilizi, ma anche ecobonus e sisma bonus (anche nella versione maggiorata del Superbonus 110%), consentono di fruire di una **detrazione** d'imposta se i lavori riguardano **edifici esistenti**. Per la qualificazione di un edificio esistente occorre riferirsi al **titolo edilizio**.

Le detrazioni, invece, **non** spettano per le **nuove costruzioni**, qualificabili come tali sulla base della **normativa urbanistica**.

Il Mef precisa che, ai fini della verifica della esistenza di un immobile, il parametro utilizzato è ordinariamente quello dell'iscrizione al Catasto (oppure della richiesta di accatastamento), in quanto solo a seguito di tale iscrizione un immobile assume rilevanza fiscale.

La qualificazione degli interventi edilizi non può che essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel menzionato Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001).

Tale principio della rilevanza della qualificazione degli interventi effettuati come risultante dal relativo titolo abilitativo va applicato anche al caso concreto segnalato nell'interrogazione e relativo agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione ai quali costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto quelli ove sono mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche piani-volumetriche e tipologiche dell'edificio, senza incrementi di volumetria. A norma del menzionato Codice, devono considerarsi zone vincolate dal punto di vista paesaggistico le aree entro i 300 metri dalla costa, con la conseguenza che, ove si procedesse a demolizione e ricostruzione di un immobile, in zona situata a meno di 300 metri dalla costa, con diversa sagoma, tale intervento si qualificherebbe come nuova costruzione. Quest'ultimo tipo di intervento impedirebbe l'accesso ai bonus edilizi; mentre, se il medesimo intervento si realizzasse su un immobile situato a più di 300 metri dalla costa, lo stesso si qualificherebbe come ristrutturazione.

- **Redditi di lavoro autonomo/Prestazioni occasionali**
Comunicato ministero del Lavoro 24 marzo 2022
Nota INT 28 marzo 2022, n. 573

Lavoro autonomo occasionale: nuovo modello per la comunicazione preventiva

La **comunicazione** per l'avvio delle **prestazioni occasionali** (articolo 13, comma 1, lettera d), DI 146/2021; articolo 14, Dlgs 81/2008) va effettuato attraverso l'applicazione accessibile tramite il **Portale Servizi Lavoro** del ministero del Lavoro.

Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione **anche a mezzo e-mail** direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro. **Dal 1° maggio 2022**, invece, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello **telematico**, accessibile tramite identità digitale (es. Spid).

- **Redditi di lavoro dipendente/Sconti d'uso**
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 marzo 2022, n. 158

Sconto commerciale applicato dal datore di lavoro ai dipendenti: trattamento fiscale

L'analisi fatta dall'agenzia riguarda il **regime fiscale** – ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 3, del Tuir – dello **sconto** applicato ai propri **dipendenti** dal datore di lavoro nell'ambito della **cessione dei prodotti commercializzati** dall'azienda.

La norma citata, oltre a sancire il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, prevede che *«ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1 (...) si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista»*. In particolare, il citato articolo 9, al comma 3 stabilisce che *«per valore normale (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso»*.

La Risposta giunge alla conclusione che lo sconto riservato ai dipendenti è **irrelevante**, ai fini della **base imponibile Irpef**, per la **determinazione del reddito di lavoro dipendente**, se il **prezzo** pagato è pari al **valore normale** del bene, al netto degli sconti d'uso.

In via generale, quindi, in caso di cessioni verso i dipendenti, il reddito da assoggettare a tassazione è pari, alternativamente: a) al valore normale, se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente; b) alla differenza tra il valore normale e le somme pagate dal lavoratore, se per la cessione del bene o per la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme (Cm 326/1997).

Nel caso oggetto di interpello, considerato che, sebbene venga praticato uno sconto ai dipendenti per l'acquisto dei prodotti commercializzati, i lavoratori corrispondono il valore normale del bene al netto degli sconti d'uso, l'importo corrispondente allo sconto non è imponibile.

Sugli sconti d'uso, si ricorda che, per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro (Rm 26/E/2010).

Quindi, nel caso in cui il datore di lavoro commercializzi e venda ai propri dipendenti beni o servizi ad un prezzo scontato, l'eventuale rilevanza reddituale dev'essere considerata in base alle sopra esposte regole ordinarie che governano la categoria reddituale in esame, ovvero in ragione del principio di onnicomprensività enunciato dall'articolo 51, comma 1 del Tuir (Rm 137/E/2009).

- **Redditi di lavoro dipendente/Rimborsi**

- **Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 marzo 2022, n. 160**

- *Rimborso delle spese per l'effettuazione del tampone: non rientra nel reddito tassabile*

Il **rimborso**, fatto dal datore di lavoro verso il proprio lavoratore dipendente, delle **spese** sostenute per il **tampone antigenico non** rientra nel computo della base imponibile del **reddito di lavoro dipendente**.

Secondo l'agenzia delle Entrate, trattandosi di una spesa sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un'attività per conto del proprio datore di lavoro, il relativo rimborso non costituisce base imponibile, ai fini Irpef, in quanto la spesa è stata sostenuta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

- **Operazioni straordinarie/Cessione di beni**

- **Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 marzo 2022, n. 151**

- *Cessione di beni con riqualificazione in cessione di azienda*

Sono forniti chiarimenti in ordine alla **corretta qualificazione fiscale**, ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, di un'operazione di **cessione di beni**.

Nel caso di specie, la cessione ha ad oggetto i seguenti asset: i marchi del prodotto, l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) di un prodotto farmaceutico, il dossier del prodotto e il magazzino (le scorte del prodotto di cui è stato ceduto l'AIC).

Secondo l'agenzia tale operazione si configura come **cessione di ramo d'azienda** in quanto i beni trasferiti integrano una **struttura organizzativa aziendale**; gli asset ceduti, infatti, sono legati da un **vincolo funzionale** rispetto alla vendita del prodotto farmaceutico, sufficiente a configurare un ramo d'azienda.

Da ciò deriva il trattamento fiscale che segue: 1) ai fini delle **imposte dirette** la plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 86, commi 2 e 4, del Tuir; 2) ai fini **Irap** la medesima non concorre alla formazione del valore della produzione; 3) ai fini **Iva** l'operazione non è considerata cessione di beni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), Dpr 633/1972.

- **Accertamento delle imposte/Compliance**

- **Provvedimento agenzia delle Entrate 25 marzo 2022**

- *Comunicazioni per l'adempimento spontaneo: differenze tra volume d'affari dichiarato e spesometro*

- L'agenzia delle Entrate sta inviando le **comunicazioni** per la promozione dell'**adempimento spontaneo** (articolo 1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190) ai titolari di partita Iva nei confronti dei quali sono emerse **differenze** tra il **volume d'affari dichiarato** e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti nel cd. **spesometro** (articolo 21, Dl 31 maggio 2010, n. 78) e in base alle **fatture elettroniche** inviate (articolo 1, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127).

- La comunicazione – relativa al volume di affari Iva dell'anno 2018 – viene trasmessa al domicilio digitale del contribuente ovvero, in assenza di esso, tramite posta ordinaria.

- A seguito di tale comunicazione, il contribuente può: a) richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'agenzia; b) regolarizzare eventuali errori od omissioni mediante l'istituto del ravvedimento operoso e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

- **Accertamento delle imposte/Contabilità meccanizzata**

- **Risoluzione agenzia delle Entrate 28 marzo 2022, n. 16/E**

- *Contabilità in forma meccanizzata: tenuta e conservazione dei registri*

L'intervento di prassi attiene all'interpretazione delle norme relative alla **tenuta e conservazione della contabilità in forma meccanizzata**, come previsto ai sensi dell'articolo 12-octies, Dl 34/2019.

L'agenzia ribadisce che va **distinta** la **tenuta** dei registri rispetto alla **conservazione** degli stessi: pur trattandosi di adempimenti collegati tra loro, restano adempimenti distinti.

Ne deriva che, in presenza di registri tenuti in formato elettronico: 1) circa la tenuta, ai fini della loro regolarità, non sussiste l'obbligo della stampa fino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (sesto mese solo per il 2019), salvo richiesta da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; 2) circa la conservazione, i registri vanno conservati – secondo le regole del Dm 17 giugno 2014 e del Codice dell'amministrazione digitale – nei medesimi termini (entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) se il contribuente vuole mantenerli in formato elettronico; in caso contrario, devono essere stampati.

Quanto alla **conservazione dei documenti informatici** rilevanti ai fini tributari, gli stessi devono possedere le caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità e la procedura di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile ai terzi sul pacchetto di archiviazione (Dm 17 giugno 2014).

- **Dogane/Certificati di circolazione**
Circolare agenzia delle Dogane 29 marzo 2022, n. 12/D
Certificati di origine preferenziale: nuove procedure per il rilascio

Dal 1° aprile 2022 (termine più volte rinviato, rispetto alla data originaria del 22 gennaio 2020, per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove procedure e per via dell'emergenza per Covid-19) si applicano le **nuove procedure** per il **rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED e ATR**.

Le modalità ammesse sono:

1) **procedura ordinaria**. Ai fini della richiesta, vengono inseriti appositi codici nella casella 44 della dichiarazione di esportazione. Dopo il *download* del certificato, esso dovrà essere presentato all'Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l'apposizione del timbro e della firma. In caso di controllo automatizzato (CA) dell'operazione, l'Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo;

2) **procedura facilitata**. Il modello di certificato (tipografico), previamente validato dalle Dogane, viene stampato dall'esportatore, che si qualifichi come soggetto A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall'Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz'ora), oppure all'effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell'orario di operatività dell'Ufficio medesimo;

3) **procedura full digital**. Per ora questa procedura – sperimentale fino al 28 febbraio 2023 – è utilizzabile limitatamente al modello EUR 1 per esportazioni dirette in Svizzera (Circolare agenzia delle Dogane 16 marzo 2021, n. 13/D).

2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali

A cura di Paolo Sardi

15 aprile 2022	
<p>Iva</p> <p>Associazioni sportive dilettantistiche - annotazione delle operazioni</p>	<p>Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, con proventi commerciali nell'anno precedente non superiori a 400.000 euro, che abbiano optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 398/1991, scade oggi il termine per effettuare l'annotazione dell'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di marzo 2022.</p> <p>Modalità: l'annotazione va effettuata sul modello approvato con Dm 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Legge 16 dicembre 1991, n. 398; articolo 25, Legge 13 maggio 1999, n. 133; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 9, Dpr 30 dicembre 1999, n. 544; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Cm 24 aprile 2013, n. 9/E; articolo 10, DI 119/2018; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E</p>
<p>Iva</p> <p>Fatture di importo inferiore a 300 euro - documento riepilogativo</p>	<p>Scade oggi il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese di marzo 2022. Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano. L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Modalità: nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'Iva, distinti secondo l'aliquota applicata.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articoli 23, comma 1 e 25, Dpr 633/1972; articolo</p>

	<p>6, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695; articolo 7, DI 70/2011; Rm 24 luglio 2012, n. 80/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E</p>
<p>Iva Fatturazione differita</p>	<p>Scade oggi il termine per effettuare l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo 2022 e risultanti da documenti di trasporto o di consegna. L'articolo 15, DI 119/2018, sostituendo l'articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, prevede che l'agenzia delle Entrate basandosi sui dati ricevuti dalla fatturazione elettronica, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) e dalla comunicazione telematica dei corrispettivi mette a disposizione dei soggetti passivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti; - le liquidazioni periodiche Iva; - la bozza della dichiarazione annuale Iva. <p>Prevede inoltre che per i soggetti che confermano o integrano i registri Iva proposti dall'agenzia, questi assolvono all'obbligo di tenuta dei suddetti registri (fatta salva la necessità di adempiere agli obblighi previsti in materia di imposte dirette dall'articolo 18, Dpr 600/1973, per le imprese minori in contabilità semplificata).</p> <p>Per le cessioni di beni la fatturazione differita può avvenire a condizione che l'operazione risulti da un documento di trasporto e contenente le seguenti informazioni individuate dal comma 3, Dpr 472/1996:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero progressivo attribuito (è consentito l'utilizzo di distinte serie di numerazioni in relazione a diversi punti – magazzini, stabilimenti ecc. – di emissione); - data di consegna o spedizione della merce (che può essere successiva alla data di formazione del documento); - generalità del cedente, del cessionario, nonché dell'impresa incaricata del trasporto; - descrizione della natura, qualità e quantità (solo in cifre) dei beni ceduti; - causale del trasporto quando sia diversa dalla vendita (ad esempio, lavorazione, comodato, conto visione, ecc.). <p>Il Ddt può accompagnare le merci durante il trasporto o, in alternativa, può essere spedito (a mezzo posta, corriere, strumenti elettronici) alla controparte entro le ore 24 del giorno di effettuazione del trasporto. L'eventuale lista</p>

	<p>contenente l'elenco delle prestazioni rese nel periodo di riferimento della fattura, come avviene con i documenti di trasporto nel caso di cessioni di beni, può non essere allegata al file Xml della fattura elettronica, ma deve essere conservata in modalità cartacea o elettronica.</p> <p>Modalità: la fattura differita deve contenere numero e data del D.d.T., data dello scontrino, matricola del registratore di cassa. Queste fatture si annotano sul registro delle fatture emesse separatamente dagli altri tipi di fattura.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articoli 21, comma 4 e 23, Dpr 633/1972, modif. dall'articolo 3, Dl 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Cm 22 dicembre 1998, n. 288/E; Cm 24 giugno 2014, n. 18/E; articolo 15, Dl 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. con Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Cm 14/E/2019; Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E; Rm 21 gennaio 2020, n. 8/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E</p>
<p>Ravvedimento operoso Iva e ritenute alla fonte</p>	<p>Scade oggi il termine per l'eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'Iva a debito dovuta per febbraio 2022; - delle ritenute alla fonte operate in febbraio 2022; <p>non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 marzo 2022, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giornaliera.</p> <p>Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza dall'1 gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata allo 1,25% in ragione d'anno; fino al 31 dicembre 2021 era pari allo 0,01% in ragione d'anno) con i relativi codici tributo, e della sanzione dell'1,5%, con il Modello F24 telematico.</p> <p>Per le sanzioni si utilizzano i codici tributo: 8904 Iva; 8906 ritenute.</p> <p>Riferimenti: Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; provvedimento agenzia Entrate 16 febbraio 2006; articolo 16, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; Dm 7</p>

	<p>dicembre 2010; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010; Dm 12 dicembre 2019; articolo 10-bis, DI 124/2019, conv. con modif. con Legge 157/2019</p>
<p>Ravvedimento operoso Irap – enti pubblici – acconto mensile</p>	<p>Scade oggi il termine per effettuare l'eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario) dell'acconto Irap relativo alle retribuzioni ed ai compensi corrisposti nel mese di febbraio 2022 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) da parte degli organi e delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che dovevano versare l'Irap mensilmente entro il 16 marzo 2022.</p> <p>Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza dall'1 gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata allo 1,25% in ragione d'anno; fino al 31 dicembre 2021 era pari allo 0,01% in ragione d'anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione (codice tributo 8907) dell'1,5%.</p> <p>Riferimenti: Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; articolo 16, DI 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010</p>
<p>Ravvedimento operoso Redditi di lavoro dipendente – enti pubblici – ritenute alla fonte – addizionali Irpef</p>	<p>Scade oggi il termine per l'eventuale versamento tardivo delle ritenute operate nel mese di febbraio 2022 e l'addizionale regionale Irpef, ed eventualmente l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel mese di febbraio 2022 (e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc.) o a seguito del conguaglio di fine anno, rispettivamente in un'unica soluzione o a rate, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 marzo 2022.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 EP in via telematica per gli enti pubblici compresi nelle tabelle A e B allegata alla Legge 720/1984, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza dall'1 gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata allo 1,25% in ragione d'anno; fino al 31 dicembre 2021 era pari allo 0,01% in ragione d'anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e</p>

	<p>della sanzione dell'1,5%.</p> <p>Codici tributo: 381E – Addizionale regionale Irpef; 384E – Addizionale comunale Irpef saldo; 385E – Addizionale comunale acconto.</p> <p>Riferimenti: Articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; articolo 34, comma 3, Legge 388/2000; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; provvedimento agenzia Entrate 8 novembre 2007; Rm 12 dicembre 2007, n. 367/E; Rm 19 giugno 2008, n. 253/E</p>
19 aprile 2022	
<p>Accise</p> <p>Versamento</p>	<p>Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di marzo 2022. N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad esempio gas metano).</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 telematico.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 3, comma 4, Dlgs 504/ 1995; articolo 8bis, Dl 356/2001, conv. con modif. con Legge 418/2001; Dm 16 dicembre 2004; provvedimento agenzia Entrate 23 ottobre 2007; provvedimento agenzia Entrate 12 marzo 2012</p>
<p>Addizionali Irpef</p> <p>Redditi di lavoro dipendente e assimilati</p>	<p>Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per versare l'addizionale regionale ed eventualmente l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata) trattenute ai lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel mese di marzo 2022 e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. o la relativa rata dovuta a seguito del conguaglio di fine anno.</p> <p>Codici tributo: 3802 addizionale regionale all'Irpef – sostituti d'imposta; 3848 addizionale comunale all'Irpef – sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking.</p>

	<p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 50, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 1, Dlgs 360/1998, come modif. dall'articolo 12, comma 1, Legge 133/1999; Dm 20 dicembre 1999; articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; Rm 12 dicembre 2007, n. 368/E</p>
<p>Agevolazioni</p> <p>Detassazione premi di produttività - versamento dell'imposta sostitutiva</p>	<p>Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per il versamento in via telematica dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 via telematica.</p> <p>Codice tributo: 1053.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 2, comma 1, lettera c), DI 93/2008, conv. con modif. con Legge 126/2008; articolo 5, DI 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 2, commi 156-157, Legge 191/2009; articolo 11, comma 2, DI 66/2014, conv. con modif. con Legge 89/2014</p>
<p>Gestione separata Inps</p> <p>Associati in partecipazione - versamento dei contributi</p>	<p>Per gli associanti in partecipazione scade oggi il termine per versare i contributi dovuti sugli utili corrisposti nel mese di marzo 2022 agli associati d'opera tenuti all'iscrizione alla Gestione separata Inps (articolo 43, DI 269/2003) nelle stesse misure previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 43, DI 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003, come modificato dall'articolo 1, comma 157, Legge 311/2004; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12</p>
<p>Gestione separata Inps</p> <p>Collaboratori coordinati e venditori a domicilio -</p>	<p>Per i committenti di collaboratori coordinati e continuativi (enti pubblici) e di incaricati alle vendite a domicilio, scade oggi il termine per versare i contributi Inps sui compensi di competenza di marzo 2022.</p>

<p>versamento dei contributi</p>	<p>N.B.: le aliquote contributive dovute alla gestione separata Inps, dall'1 gennaio 2022, risultano fissate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel 24% per pensionati e per i soggetti iscritti presso un'altra copertura pensionistica obbligatoria di pensione diretta o indiretta; - nel 26,23% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; - nel 33% (più lo 0,72% per tutela maternità, assegni nucleo familiare, malattie, ecc.) per i lavoratori autonomi (non titolari di partita Iva) e parasubordinati in via esclusiva in assenza di altra copertura previdenziale. <p>Modalità di versamento: con il Modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking. <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335; Dm 2 maggio 1996, n. 281; articolo 19, Dlgs 114/1998; Dlgs 276/2003, come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92; articolo 2, comma 57, Legge 92/2012, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera g), DI 83/2012, conv. con modif. con Legge 134/2012; articolo 1, comma 491 e 744, Legge 147/2013; Circolare Inps 5 febbraio 2015, n. 27; Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58; Dlgs 81/2015; articolo 1, commi 203-204, Legge 208/2015; Circolari Inps 29 gennaio 2016, nn. 13 e 15; articolo 1, comma 165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232; Circolari Inps 31 gennaio 2017, nn. 21 e 22; articolo 7, Legge 22 maggio 2017, n. 81; Circolare Inps 28 luglio 2017, n. 122; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12; articolo 1, comma 398, Legge 178/2020; Circolare Inps 5 febbraio 2021, n. 12; Circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22; Circolare Inps 11 febbraio 2022, n. 25</p>
<p>Gestione separata Inps Lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro iscritti alla gestione separata Inps - versamento dei</p>	<p>Per i committenti dei soggetti che esercitano l'attività di lavoro autonomo occasionale, obbligati all'iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi 5.000 euro (articolo 44, comma 2, DI 269/2003, conv. con modif. dalla Legge 326/2003), scade oggi il termine per versare i contributi dovuti per i compensi eccedenti 5.000 euro percepiti in marzo 2022. Le aliquote del contributo previdenziale e i codici tributo sono gli stessi previsti per i</p>

<p>contributi</p>	<p>collaboratori coordinati e continuativi.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. con Legge 326/2003; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12</p>
<p>Imposta sostitutiva</p> <p>Versamento dell'imposta sostitutiva sugli interessi</p>	<p>L'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili emessi da banche, S.p.a. quotate, Stato ed enti pubblici (cd. «grandi emittenti») va versata entro oggi dalle aziende di credito e dagli altri intermediari. L'imposta sostitutiva da versare risulta dal saldo del «conto unico» relativo al mese di marzo 2022. Dall'1 luglio 2000, l'imposta sostitutiva di cui al Dlgs 239/1996 si applica anche su titoli di emittenti esteri (articoli 2 e 12, Dlgs 239/1996, come modif. dall'articolo 6, Dlgs 505/1999).</p> <p>Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato, on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato, nonché mediante l'home banking con il Modello F24, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali di cui all'articolo 35, Legge 724/1994.</p> <p>Codice tributo: 1239.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 35, Legge 23 dicembre 1994, n. 724; articoli 1-4, Dlgs 1 aprile 1996, n. 239; articolo 1, Dm 6 dicembre 1996; Dlgs 21 novembre 1997, n. 461; Cm 24 giugno 1998, n. 165/E</p>
<p>Imposta sostitutiva</p> <p>Risparmio amministrato - versamento dell'imposta sostitutiva</p>	<p>Scade oggi il termine per il versamento da parte degli intermediari dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il secondo mese precedente (febbraio 2022) per le operazioni effettuate in regime di risparmio amministrato.</p> <p>Modalità di versamento: on-line direttamente, tramite un</p>

	<p>intermediario abilitato o mediante l'home banking, con il Modello F24, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato.</p> <p>Codice tributo: 1102.</p> <p>Riferimenti: Articolo 14, comma 1, Dlgs 461/1997; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998</p>
<p>Imposta sostitutiva</p> <p>Risparmio gestito - versamento dell'imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato</p>	<p>Per le banche, S.I.M. ed altri intermediari autorizzati scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva in caso di revoca da parte del contribuente del mandato di gestione nel secondo mese precedente (febbraio 2022).</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - on-line direttamente o tramite un intermediario; - mediante l'home banking, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato. <p>Codice tributo: 1103.</p> <p>Riferimenti: Articolo 7, comma 11, Dlgs 461/1997, modif. dall'articolo 5, Dlgs 505/1999; Cm 16 luglio 1998, n. 188/E; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998</p>
<p>Intrattenimenti</p> <p>Attività di intrattenimento a carattere continuativo</p>	<p>Per i soggetti che esercitano in modo continuativo le attività di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, introdotta dal Dlgs 60/1999, dovuta per il mese precedente (marzo 2022).</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - on-line; - con l'home banking. <p>Codice tributo: 6728.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Tariffa allegata al Dpr 640/1972, come sostituita dall'articolo 22, comma 2, Dlgs 26 febbraio 1999, n. 60; articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr 544/1999</p>
<p>Iva</p>	<p>Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l'imposta a debito dovuta per il mese di marzo 2022</p>

<p>Liquidazione e versamento Iva mensile</p>	<p>se superiore a 25,82 euro. N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (febbraio 2022).</p> <p>Modalità di versamento: con Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking.</p> <p>Codice tributo: 6003.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 27, commi 1 e 2, Dpr 633/1972, abrogati dall'articolo. 2, comma 1, Dpr 23 marzo 1998, n. 100; articolo 1, Dpr 100/1998, come modif. dall'articolo 2, Dpr 542/1999 e dall'articolo 11, Dpr 435/2001</p>
<p>Professionisti</p> <p>Casagit - versamento dei contributi dovuti per giornalisti</p>	<p>Scade oggi il termine per versare alla Casagit (Cassa autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti) i contributi dovuti per giornalisti e praticanti relativi al periodo di paga scaduto nel mese di marzo 2022. Entro oggi va anche effettuata la presentazione in via telematica della denuncia contributiva tramite l'applicativo DAMS.</p> <p>Modalità di versamento: versamento mediante bonifico bancario IBAN IT06F0200805365000400802826 (Unicredit S.p.a.) intestato a Casagit, Via Marocco, 61 - 00144 Roma.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 1, Legge 12/1979; Circolare Inpgi n. 3/2006; Circolare Inpgi n. 6/2020</p>
<p>Professionisti</p> <p>Editori di quotidiani/periodici e agenzie di stampa - versamento dei contributi dovuti all'Inpgi</p>	<p>Scade oggi il termine per versare i contributi dovuti all'Inpgi per giornalisti dipendenti relativi ai compensi erogati in marzo 2022 e per presentare on-line la relativa denuncia contributiva con la procedura DASM.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.</p> <p>Codici tributo: C001 - Contributi obbligatori, FA01 - Addizionale Fondo Integrativo, FR01 - Contributi Fondo</p>

	<p>Integrativo - Gruppo RAI, F001 - Contributi Fondo Integrativo.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Delibera Inpgi 207/2004; Dm 18 luglio 2005; Circolare Inpgi 24 gennaio 2006, n. 2; Circolare Inpgi 16 gennaio 2017, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 2; Circolare Inpgi n. 6/2020</p>
<p>Professionisti</p> <p>Pescatori autonomi - versamento contributi</p>	<p>Per i pescatori autonomi scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti per il mese di marzo 2022.</p> <p>Codice tributo: PESC - Versamenti dei pescatori autonomi.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: R.D. 30 marzo 1942, n. 327; articolo 115 del Codice Navigazione; Circolare Inps 10 marzo 2015, n. 55; Circolare Inps 9 febbraio 2016, n. 24; Circolare Inps 15 febbraio 2019, n. 31; Circolare Inps 13 febbraio 2020, n. 24</p>
<p>Redditi di lavoro dipendente</p> <p>Datori di lavoro - versamento dei contributi Inps</p>	<p>Per i datori di lavoro scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi relativi ai compensi di competenza del mese di marzo 2022.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articoli 17-25, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241; Circolare Inps 8 aprile 1998, n. 79; Circolare Inps 10 dicembre 1998, n. 259; provvedimento agenzia Entrate 14 novembre 2001</p>
<p>Ritenute</p> <p>Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.</p>	<p>Per i soggetti incaricati del pagamento di proventi o della negoziazione delle quote relative a Organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) in valori mobiliari di diritto estero, scade oggi il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese di marzo 2022 sui proventi derivanti da O.I.C.R.</p> <p>Codici tributo: 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla</p>

	<p>partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero; 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti; 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24: - presso la Tesoreria provinciale dello Stato; - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articolo 10-ter, Legge 23 marzo 1983, n. 77, agg. dall'articolo 13, comma 2, Dlgs 83/1992; Dm 10 dicembre 1992; articolo 14, Dlgs 461/1997; Cm 24 novembre 2000, n. 213/E</p>
<p>Ritenute</p> <p>Redditi di capitale - versamento delle ritenute</p>	<p>Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2022 relative ad obbligazioni e titoli simili non soggetti ad imposta sostitutiva, interessi di obbligazioni ed altri titoli (codici tributo 1025, 1029, 1031, 1243, 1245), premi (ad esempio lotterie) e vincite (codice tributo 1046, 1047, 1048), cessioni di titoli (codice tributo 1032) e valute estere (codice tributo 1058), proventi indicati sulle cambiali (codice tributo 1024), redditi di capitale diversi dai dividendi (codice tributo 1030).</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articoli 26 e 30, Dpr 600/1973; articoli 3 e 8, Dpr 602/1973; Dlgs 461/1997, modif. dal Dlgs 505/1999</p>
<p>Ritenute</p> <p>Redditi di lavoro - versamento delle ritenute</p>	<p>Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2022 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (codici tributo 1001, 1002, 1012), rendite avs (codice tributo 1001), redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040, anche per le</p>

	<p>associazioni sportive dilettantistiche), provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040), indennità per cessazione di rapporti di agenzia e collaborazione coordinata e continuativa (codice tributo 1040), indennità per la perdita di avviamento commerciale (codice tributo 1040), riscatti su polizze vita (codice tributo 1050), contributi corrisposti da enti pubblici (codice tributo 1045), premi e contributi corrisposti da Unire e Fise (codice tributo 1051), indennità di esproprio ed occupazione di aree (codice tributo 1052), redditi da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, ecc.</p> <p>Modalità di versamento: con il Modello F24: - on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato; - mediante l'home banking.</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Riferimenti: Articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, Dpr 29 settembre 1973, n. 600; articoli 3 e 8, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 5, Dl 30 dicembre 1991, n. 417, conv. con Legge 6 febbraio 1992, n. 66; Dm 30 marzo 1998; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 34, Legge 342/2000; articoli 37, comma 1 e 49, Dl 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con Legge 4 agosto 2006, n. 248</p>
<p>Tobin tax</p> <p>Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie</p>	<p>Per le banche, gli intermediari non residenti, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18, Dlgs 58/1998, scade oggi il termine per il versamento con il Modello F24 dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. «Tobin tax») di cui all'articolo 1, comma 491, 492 e 495, Legge 228/2012 sui trasferimenti di proprietà/operazioni su strumenti finanziari derivati effettuati nel mese di marzo 2022.</p> <p>N.B.: nel caso in cui siano tenuti al versamento soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia, non potendo eseguire il pagamento con il Modello F24, questi devono effettuare il versamento mediante bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p>

Modalità di versamento: con il Modello F24 esclusivamente in via telematica. Codici tributo: 4058 – azioni e strumenti partecipativi; 4059 – derivati su equity; 4060 – negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti partecipativi.

Frequenza: mensile

Riferimenti: Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf); articolo 1, commi 491-500, Legge 24 dicembre 2012, n. 228; Dm 21 febbraio 2013; provvedimento agenzia entrate 1 marzo 2013; articolo 56, Dl 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. con Legge 9 agosto 2013, n. 98; provvedimento agenzia Entrate 18 luglio 2013; Dm 16 settembre 2013; Rm 4 ottobre 2013, n. 62/E; provvedimento agenzia Entrate 4 gennaio 2017; provvedimento agenzia Entrate 9 marzo 2017; provvedimento agenzia Entrate 15 dicembre 2017

Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell'articolo 18, Dlgs. 241/1997 e dell'articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. Modello Iva 2022, come utilizzare il credito

Detrazione, compensazione e richiesta di rimborso

Carlo Delladio – La Settimana Fiscale n. 15/2022

I quadri VF, VO e VX sono quelli maggiormente interessati dalle novità del modello Iva 2022. In particolare, il quadro VX è stato aggiornato con riferimento alla soglia per la compensazione orizzontale del credito Iva, e per quanto riguarda il rimborso in procedura semplificata, che la legge di Bilancio 2022 ha elevato a 2 milioni di euro. Il rimborso del credito annuale Iva va richiesto compilando il rigo VX4 del quadro VX del modello Iva 2022. Il modello Iva 2022, contenente il quadro VX, va presentato in via telematica, obbligatoriamente in forma autonoma, dal 1° febbraio ed entro il 2 maggio 2022 (poiché il 30 aprile cade di sabato ed il 1° maggio è festivo).

IN SINTESI

<p>COME UTILIZZARE IL CREDITO IVA</p> <p>Il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva può essere computato in detrazione nell'anno successivo, utilizzato in compensazione nel modello F24 oppure chiesto a rimborso.</p>	<p>COME RICHIEDERE IL RIMBORSO</p> <p>Il rimborso del credito annuale Iva si richiede compilando il rigo VX4 del quadro VX del modello Iva 2022.</p>
<p>QUANDO</p> <p>Il modello Iva 2022, contenente in quadro VX, dev'essere presentato in via telematica, obbligatoriamente in forma autonoma, dal 1° febbraio ed entro il 2 maggio 2022 (poiché il 30 aprile cade di sabato ed il 1° maggio è festivo).</p>	

Credito Iva annuale – Modalità di utilizzo e di richiesta di rimborso

Ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3 del Dpr 633/1972, qualora dalla **dichiarazione annuale Iva** emerga un **saldo** a credito, tale credito può essere:

- computato in **detrazione** nell'**anno successivo** e, quindi, utilizzato nelle relative liquidazioni periodiche nel corso dell'anno, **senza limiti di importo**;
- utilizzato in **compensazione** orizzontale con altri tributi, contributi e premi a debito tramite il modello **F24**, a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo;
- chiesto a **rimborso**, in tutto o in parte, qualora sia **cessata l'attività** o sussistano le **condizioni** previste dai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 30 o dall'articolo 34, comma 9 del Dpr 633/1972.

Le tre alternative possono anche coesistere, in quanto è possibile destinare il credito Iva (annuale o trimestrale) in **parte** alla **compensazione** o alla **detrazione** e in **parte** al **rimborso**.

Per quanto riguarda la **compensazione**, è fissato in **euro 5.000** il **limite** riferito al **credito Iva** (annuale e trimestrale), al cui **superamento** il relativo utilizzo in compensazione orizzontale può essere effettuato **dal decimo giorno** del **mese successivo** a quello di **presentazione** della **dichiarazione** annuale (o dell'**istanza** trimestrale) da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1 del Dlgs 241/1997). Inoltre, per importi **superiori a euro 5.000** la dichiarazione annuale Iva dev'essere presentata munita del **visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato (salvo l'esonero, per un importo fino a euro 50.000 annui, per i soggetti ISA che abbiano conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2020 o 8,5 quale media per il 2019-2020); il modello F24 dev'essere inviato all'agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

Per quanto riguarda il **rimborso** del credito Iva, al superamento del limite di **euro 30.000** è richiesta la **garanzia**, mentre i **rimborsi Iva** di ammontare **fino a euro 30.000** sono eseguibili **senza garanzia** e **senza altri adempimenti**, quindi in base alla sola presentazione del modello Iva annuale per i rimborsi annuali o dell'**istanza** di rimborso (modello Iva TR) per quelli relativi a periodi inferiori all'anno.

Con la Legge di bilancio 2022 (Legge 234/2021 – articolo 1, comma 72) è stato confermato a **euro 2 milioni**, fissandolo «a regime», il **limite annuo** cumulativo di crediti d'imposta/contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura «semplificata».

I contribuenti Iva che intendono richiedere **rimborso** del credito Iva relativo al **2021** direttamente in sede di presentazione della **dichiarazione annuale** devono compilare il **quadro VX** della dichiarazione Iva 2022, da presentare on line solo in forma autonoma entro il 2 maggio 2022 (poiché il 30 aprile cade di sabato ed il 1° maggio è festivo). L'**importo** di cui si chiede il rimborso dev'essere indicato nel **campo 1** del rigo **VX4** del rigo VX.

Esecuzione del rimborso

Per semplificare e accelerare l'erogazione dei rimborsi Iva, l'articolo 38-bis del Dpr 633/1972 è stato sostituito, con decorrenza dal 13.12.2014, ad opera dell'articolo 13 del Dlgs 175/2014 (e poi modificato dall'articolo 7-quater del DI 193/2016), è stata cambiata significativamente la disciplina riguardante l'esecuzione dei **rimborsi Iva** (annuali e trimestrali). Le procedure per il rimborso del credito Iva si distinguono in semplificata ed ordinaria.

Procedura semplificata – Rimborso in conto fiscale

In sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2022, nel **campo 2** del rigo **VX4** del quadro VX i richiedenti possono scegliere, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del Dm 567/1993, l'**erogazione del rimborso in conto fiscale** tramite l'**agente della riscossione**, secondo le modalità fissate dall'articolo 20, comma 4 del citato decreto ed entro i limiti previsti dalle disposizioni in vigore al momento della richiesta di rimborso da parte del contribuente. Pertanto, la procedura semplificata riguarda solo le richieste annuali, nel limite di **euro 2 milioni** (Legge 234/2021), compresi anche gli eventuali crediti compensati).

Procedura ordinaria – Rimborso in caso di mancata scelta del richiedente

Nel caso in cui il contribuente **non** operi alcuna **scelta**, nel quadro VX del modello Iva e, quindi, **non** abbia **optato** per il **rimborso in conto fiscale**, il rimborso è erogato, entro tre mesi dalla richiesta, **direttamente** dal competente Ufficio dell'**agenzia delle Entrate**. La procedura ordinaria vale sia per le richieste annuali sia infrannuali e obbligatoriamente, per le prime, per l'importo eccedente euro 2 milioni e nei casi di procedure concorsuali e di cessazione attività.

Garanzia per i rimborsi

In base all'articolo 38-bis, comma 5 del Dpr 633/1972, la garanzia può essere costituita da:

- un **deposito cauzionale di titoli di Stato** o garantiti dallo Stato, **al valore di borsa**;
- una **fideiussione bancaria** (intestata al competente Ufficio delle Entrate) o rilasciata da un'**impresa commerciale** giudicata solvibile dallo Stato;
- una **polizza fideiussoria** di compagnia assicurativa, operante in Italia e autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni (Cm 12.3.1998, n. 84 e Cm 10.6.1998, n. 146). Inoltre per le PMI la garanzia può essere fornita anche un Consorzio o da una cooperativa di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della Legge 317/1991 iscritti nell'apposito Albo; per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato oltre euro 250 milioni, la garanzia può essere prestata con l'assunzione diretta da parte della società capogruppo o controllante in base all'articolo 2359 c.c., dell'obbligazione di restituzione della somma da rimborsare, compresi i relativi interessi, anche nel caso di cessione della partecipazione nella controllata o collegata.

Lo **schema di fideiussione bancaria** o **polizza fideiussoria** da utilizzare per il rimborso dell'eccedenza Iva e per i crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria per annualità precedenti, accertati o comunque richiesti durante il periodo di efficacia della garanzia è quello approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento 26.6.2015, il quale ha

approvato anche le **condizioni generali** di assicurazione tra il soggetto che rilascia la garanzia e l'agenzia delle Entrate.

Il **periodo presuntivo** su cui calcolare gli **interessi** per il **ritardo** nell'esecuzione del rimborso (annuale o trimestrale) è pari a **60 giorni** e il computo di tali interessi è **escluso** dal **calcolo** degli **interessi** da garantire per il periodo di **validità** della **garanzia**.

Il contribuente deve prestare la garanzia per una durata pari a **tre anni** dalla data di **esecuzione** del **rimborso** o, se inferiore a tre anni, per una durata pari al **periodo** che intercorre tra la data di effettiva erogazione e il termine per l'accertamento in base all'articolo 57 del Dpr 633/1972.

L'articolo 38-bis del Dpr 633/1972 è stato modificato dall'articolo 7-quater del Dl 193/2016, conv. con modif. dalla Legge 225/2016, in vigore dal 3 dicembre 2016, che ha elevato da euro 15.000 a **euro 30.000** il limite al superamento è richiesta la **garanzia** per il rimborso del credito Iva. Con riferimento al credito Iva relativo al 2021:

- **rimborsi Iva fino a euro 30.000:** sono eseguibili **senza garanzia** e **senza altri adempimenti**, quindi in base alla sola presentazione del modello Iva annuale. Per quanto riguarda il **calcolo** della soglia, il limite va riferito **non** alla **singola richiesta**, ma alla **somma** delle **richieste** di **rimborso** effettuate per l'**intero periodo d'imposta** (si veda anche la Rm 3 novembre 2000, n. 165);
- **rimborsi Iva oltre euro 30.000 a soggetti non a rischio:** i rimborsi Iva di ammontare superiore a euro 30.000 richiesti da soggetti non a rischio (quelli che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 dell'articolo 38-bis) sono erogati previa presentazione della **garanzia** o, in alternativa, **senza garanzia** presentando congiuntamente una **dichiarazione annuale Iva** da cui emerga il credito che supera la soglia di euro 30.000 munita di **visto di conformità** o della sottoscrizione dell'organo di controllo che sottoscrive la relazione di revisione, ed una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** che attesti la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma e la regolarità contributiva. Infatti, ai sensi del comma 6 dell'articolo 38-bis, la prestazione della garanzia esonera il contribuente dall'apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull'istanza di rimborso; pertanto, il contribuente può **scegliere** di presentare apposita **garanzia** al posto dell'apposizione del **visto** (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva;
- **rimborsi oltre euro 30.000 a soggetti a rischio:** i rimborsi Iva di importo superiore a euro 30.000 richiesti da contribuenti in situazioni di rischio sono erogati previa presentazione di idonea **garanzia**. In particolare, i rimborsi di importo oltre euro 30.000 sono eseguiti previa presentazione della **garanzia** quando, ai sensi del comma 4 dell'articolo 38-bis, il rimborso è richiesto:

- da soggetti che esercitano un'**attività d'impresa** da **meno di due anni**. Questo requisito non trova applicazione per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del DL 179/2012) e non interessa i lavoratori autonomi (Cm 19 febbraio 2015, n. 6/E); per individuare il periodo di due anni rileva l'effettivo esercizio dell'attività, che ha inizio con la prima operazione effettuata (non la data di apertura della partita Iva);
- da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati **avvisi di accertamento** o di **rettifica** da cui risulti, per ogni anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro 150.000;
 2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano euro 150.000 ma non superano euro 1.500.000;
 3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a euro 150.000 se gli importi dichiarati superano euro 1.500.000.

Gli atti da considerare non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini **Iva**, ma anche quelli relativi **agli altri tributi** amministrati dall'agenzia delle Entrate, e, nel computo degli atti da considerare al fine del calcolo degli importi accertati, si deve tener conto di **tutti** quelli **notificati** nei **due anni antecedenti** la richiesta di rimborso, a prescindere dall'esito degli stessi, con **eccezione** degli atti **annullati** in **autotutela** o oggetto di **sentenze favorevoli** al contribuente passate **in giudicato** (Cm 32/E/2014);

- da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza **priva** del **visto di conformità** o della **sottoscrizione** alternativa o **non** presentano la **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà;
- da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'**eccedenza detraibile** risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Limite massimo di rimborso

Il **limite massimo** del credito Iva rimborsabile dall'**agente** della **riscossione** (quindi rimborsabile con la procedura semplificata, in conto fiscale) è pari a **euro 2 milioni**. Se gli **importi** oggetto di richiesta di rimborso sono **superiori** a tali **limiti** o in caso di **cessazione** dell'**attività** o assoggettamento a **procedure concorsuali**, il rimborso è effettuato con la **procedura ordinaria** dal competente Ufficio dell'**agenzia** delle **Entrate**.

Richiesta di rimborso nel quadro VX del modello Iva

Le **richieste** di **rimborso** del credito Iva relativo al 2021 si presentano trasmettendo **on line** (direttamente o tramite un intermediario) il modello Iva 2022 (solo in forma autonoma) a

partire dal 1° febbraio 2022 e fino alla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, vale a dire, da quest'anno, entro il 2 maggio 2022 (il 30 aprile è sabato ed il 1° maggio è festivo). Per richiedere il **rimborso dell'eccedenza Iva** risultante dalla dichiarazione annuale Iva **autonoma** relativa al periodo d'imposta **2021** si utilizza il rigo **VX4** del quadro VX del modello Iva 2022 e si compila come illustrato di seguito.

Importo chiesto a rimborso

Nel rigo **VX4**, al **campo 1**, dev'essere indicato l'**importo complessivo** da chiedere a **rimborso**, mentre nel **campo 2** si indica la **parte di rimborso** che dev'essere **liquidata direttamente** dall'**agente** della **riscossione**, secondo la **procedura semplificata**. Tale importo, cumulato con gli importi che sono stati compensati o che saranno compensati con il modello F24 nel corso del 2022, **non può superare** il limite di euro **2 milioni**.

Il campo 2 **non** va compilato nei casi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a **procedure concorsuali** nonché da **contribuenti** che hanno **cessato l'attività**, in quanto in questi casi l'erogazione del rimborso è di competenza **esclusiva** degli Uffici dell'agenzia delle Entrate (Cm 12 marzo 1998, n. 84).

Causale del rimborso

Il **campo 3** del rigo **VX4** va compilato per chiedere il **rimborso** dell'Iva a credito relativa al 2021 solo **se** è **cessata l'attività** oppure se ricorre **una** delle **condizioni** indicate di seguito e previste dall'articolo 30, comma 3, o dall'articolo 34, comma 9 del Dpr 633/1972. In particolare, nel **campo 3** si riporta il **codice** corrispondente alla causale del rimborso:

- **codice 1 – Cessazione dell'attività:** il codice 1 va indicato dai contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2021. Si ha diritto al rimborso **senza condizioni** e **senza limiti** di **importo** se dall'ultima dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta in cui è **cessata l'attività** risulta un **credito Iva**. L'erogazione di tale tipologia di rimborso compete solo agli Uffici dell'agenzia delle Entrate;
- **codice 2 – Aliquota media:** il rimborso spetta quando è esercitata **esclusivamente o prevalentemente** un'attività che comporta l'effettuazione di **operazioni** relative a cessioni e a prestazioni di servizi con **aliquote inferiori** rispetto a quelle dell'imposta relativa agli **acquisti ed importazioni**. Se l'ammontare del **credito supera** i euro **2.582,28**, il soggetto interessato ha diritto al rimborso qualora l'**aliquota media** sugli **acquisti ed importazioni** sia **superiore** a quella delle **operazioni attive, aumentata del 10%**. Le **operazioni attive** da considerare ai fini del calcolo sono solo quelle imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami (articolo 74, commi 7 e 8 del Dpr 633/1972), le operazioni con applicazione del **reverse charge** di

- cui all'articolo 17, commi 6 e 7 del Dpr 633/1972, le cessioni nei confronti di soggetti terremotati e le operazioni assoggettate allo **split payment**. Per il calcolo dell'aliquota media, **non si tiene conto** di acquisti, importazioni e cessioni di **beni ammortizzabili** e dei **canoni di locazione finanziaria** corrisposti per l'acquisizione dei beni stessi, mentre vanno **incluse** le **spese generali**, come definite in materia di imposte sui redditi;
- **codice 3 – Operazioni non imponibili:** è possibile chiedere il rimborso se il soggetto interessato ha effettuato **operazioni non imponibili** per un ammontare **superiore** al **25%** di **tutte** le **operazioni effettuate** nel periodo d'imposta 2016 e se l'eccedenza dell'Iva a credito è **superiore** a **euro 2.582,28**. Tale percentuale va **arrotondata** all'**unità superiore** e ai fini del calcolo della stessa occorre considerare anche i **corrispettivi** delle eventuali **cessioni di beni ammortizzabili**. Per determinare l'**ammontare complessivo** delle **operazioni attive** effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla **somma** dei valori assoluti dei righi **VE40** e **VE50**; in caso di compilazione di più moduli, si deve riferire alla somma dei corrispondenti righi dei moduli;
 - **codice 4 – Acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche:** è possibile presentare la richiesta di **rimborso** se l'importo del **credito** è **superiore** a **euro 2.582,28** e quando l'**Iva assolta** per l'**acquisto** e l'**importazione** riguarda **beni ammortizzabili** registrati nel 2021, **beni ammortizzabili** registrati in **anni precedenti** per i quali non sia stata richiesta a rimborso l'Iva o sia stata compensata nel modello F24, ma sia stata riportata negli anni successivi, nonché **beni e servizi per studi e ricerche** registrati nel 2021. Il rimborso spetta **non solo** per gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione degli stessi in esecuzione di **contratti di appalto** (Cm 2/1990 e Rm 392/E/2007);
 - **codice 5 – Operazioni non soggette ad Iva:** è possibile chiedere il rimborso se il soggetto interessato ha effettuato **prevalentemente operazioni non soggette** all'imposta per **mancanza del presupposto** della **territorialità** ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972. L'ammontare chiesto a rimborso deve comunque essere **superiore** ad **euro 2.582,28**. Per stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto al totale delle operazioni effettuate, si considerano anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972 nonché le operazioni di cui all'articolo 58 del DI 331/1998. Inoltre, l'esatto ammontare delle **operazioni fuori campo Iva** va calcolato facendo riferimento al momento della loro **effettuazione**;
 - **codice 6 – Soggetto non residente:** il rimborso spetta se l'ammontare è **superiore** a **euro 2.582,28** e se il soggetto non residente ha nominato in Italia un **rappresentante fiscale** ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del Dpr 633/1972 o ha **operato direttamente** in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter del Dpr 633/1972;
 - **codice 7 – Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli:** il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica)

relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2021 (o anche prima, se non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24) e può essere richiesto, se **superiore a euro 2.582,28**, dall'**agricoltore che esporta i prodotti** soggetti ad **accisa o prodotti agricoli e ittici** compresi nella Tabella A, Parte I del Dpr 633/1972 all'estero o nell'Unione europea. L'importo rimborsabile si calcola applicando le **percentuali di compensazione** per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato;

- **codice 8 – Rimborso della minore eccedenza a credito del triennio:** come previsto dall'articolo 30, comma 4 del Dpr 633/1972, i contribuenti che negli **ultimi tre anni (2019-2020-2021)** hanno presentato la dichiarazione annuale Iva con un'**eccedenza a credito**, possono chiedere il **rimborso del minore dei tre importi** (per la parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24), indipendentemente dall'esistenza delle condizioni prima indicate, anche se lo stesso è **inferiore** a euro **2.582,28**;
- **codice 9 – Coesistenza di più presupposti:** il codice 9 si indica se il contribuente in possesso del requisito di cui al codice 8 e riguardante il **rimborso della minore eccedenza** detraibile del triennio possiede anche **acquisti di beni ammortizzabili** o di beni e servizi per **studi e ricerche**, purché l'Iva afferente i tali acquisti non sia già compresa nel minor credito chiesto a rimborso;
- **codice 10 – Eccedenza di credito non trasferibile alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo:** il codice 10 si utilizza per poter chiedere a **rimborso**, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del Dpr 633/1972, la **minore eccedenza del triennio 2019-2021 non trasferibile** al gruppo Iva;
- **codice 11 – Regime forfetario:** il codice 11 va utilizzato dai soggetti che, a partire dall'anno d'imposta **2022**, si avvalgono del **regime forfetario** per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni di cui all'articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e chiedono il rimborso del credito derivante dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'imposta è stata applicata con le regole ordinarie;
- **codice 13 – Gruppo Iva dal 2022:** il codice 13 va indicato dai soggetti passivi che, dal **1° gennaio 2022**, partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e segg. del Dpr 633/1972 e intendono chiedere a rimborso la parte dell'eccedenza detraibile risultante dalla presente dichiarazione, per la quota che non dev'essere trasferita al Gruppo medesimo. L'ammontare di tale eccedenza non può essere superiore alla differenza tra l'importo riportato nel campo 1 e quello indicato nel campo 2 del rigo VX2.

Erogazione prioritaria del rimborso

Il **campo 4** del rigo **VX4** riguarda i **contribuenti** ammessi all'**erogazione prioritaria del rimborso**. A seconda del presupposto in base al quale possono usufruire di tale agevolazione, tali soggetti indicare uno specifico codice:

- **codice 1** per i **subappaltatori** nel **settore edile** ex articolo 17, comma 6, lettera a) del Dpr 633/1972;
- **codice 2** per i soggetti che svolgono le **attività di recupero e preparazione** per il **riciclaggio di cascami e rottami** metallici (codice Atecofin 2004 37.10.1);
- **codice 3** per i soggetti che producono **zinco, piombo e stagno**, nonché i semilavorati dagli stessi metalli di base non ferrosi (codice Atecofin 2004 27.43.0);
- **codice 4** per i soggetti che producono **alluminio** e **semilavorati** (codice Atecofin 2004 27.42.0);
- **codice 5** per i soggetti che fabbricano **aeromobili, veicoli spaziali** e i relativi dispositivi (codice Ateco 2007 30.30.09);
- **codice 6** per i soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle **Pubbliche amministrazioni** ai sensi dell'articolo 17-ter del Dpr 633/1972 (**split payment**). L'erogazione prioritaria del rimborso è riconosciuta per un importo fino all'ammontare complessivo dell'Iva applicata a tali operazioni; questo importo dev'essere indicato nel campo 5;
- **codice 7** riservato ai soggetti che esercitano l'attività di **proiezione cinematografica** (codice Ateco 2007 59.14.00);
- **codice 8** riguardante i soggetti che hanno effettuato operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile, il **reverse charge**, di cui all'articolo 17, comma 6, lett. a-ter del Dpr 633/1972; si tratta delle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici.

Operazioni soggette allo split payment

I contribuenti Iva che hanno effettuato operazioni nei confronti di Pubbliche amministrazioni applicando lo **split payment** devono compilare il **campo 5 «Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter»** del Dpr 633/1972; tali soggetti hanno diritto all'erogazione in via prioritaria del rimborso annuale del credito d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dell'Iva applicata a tali operazioni.

Esonero dalla garanzia

La casella del **campo 7** del rigo **VX4** dev'essere compilata dai contribuenti **non** tenuti a presentare la **garanzia** e va compilata indicando il codice:

- **1** se la dichiarazione è dotata di **visto di conformità** o della **sottoscrizione** da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la presenza delle condizioni individuate dall'articolo 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c);
- **2** se il rimborso è richiesto dai **curatori fallimentari** e dai **commissari liquidatori**;
- **3** se il rimborso è richiesto dalle **società di gestione del risparmio** indicate nell'articolo 8 del Dl 351/2001;

- **4** relativo ai soggetti **esonerati** dalla **garanzia** è riservato ai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dal Dlgs 128/2015.

Attestazione delle società e degli enti operativi

L'articolo 30, comma 4 della Legge 724/1994 stabilisce che le società e gli enti considerati «**di comodo**» **non** abbiano diritto a richiedere il **rimborso** del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva. Pertanto, gli enti e le società che intendono chiedere il rimborso devono produrre una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** per attestare l'**assenza** dei **requisiti** che qualificano le **società** e gli **enti di comodo** (Cm 10 giugno 1998, n. 146).

Come chiarito dalla Cm 32/E/2014, tale dichiarazione sostitutiva è resa apponendo la **sottoscrizione** nel **campo 8** del rigo VX4.

Attestazione delle condizioni patrimoniali e di versamento dei contributi

L'articolo 38-bis, comma 3 del Dpr 633/1972 prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo **superiore** a **euro 30.000** **senza** prestazione della **garanzia** presentando la **dichiarazione annuale** munita di **visto di conformità** o della **sottoscrizione** alternativa da parte dell'organo di controllo e una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di **determinati requisiti patrimoniali**.

In particolare, è necessario attestare che:

- rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, il **patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%**; la consistenza degli **immobili** iscritti **non si è ridotta di oltre il 40%** per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
- **non risultano cedute**, se la richiesta di rimborso è presentata da **società di capitali non quotate**, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare **superiore** al **50%** del **capitale sociale**;
- sono stati eseguiti i **versamenti** dei **contributi** previdenziali e assicurativi. Come chiarito dalla Cm 32/E/2014, tale dichiarazione sostitutiva è resa apponendo la **sottoscrizione** nel **campo 8** del rigo VX4.

Interpello

Nel rigo VX4 è presente il **campo 9 «Interpello»**, riservato ai soggetti che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente all'agenzia

delle Entrate istanza di **interpello** ai fini della disapplicazione della disciplina delle **società non operative** e/o della disciplina delle **società in perdita sistematica** secondo quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 30 della Legge 724/1994. Se è barrata la casella «**Interpello**», non va apposta la firma nel campo 8.

In Redazione: Paolo Di Gregorio